

## **Nessuna infedeltà dottrinale**

**di Severino Dianich**

in "Vita pastorale" del febbraio 2020

Grandi polemiche e, sui *social*, indecenti *bagarres*, intorno al tema dei preti sposati. Discutere se oggi sia opportuno stabilire delle eccezioni alla legge del celibato è giusto e necessario. Accusare, invece, di infedeltà dottrinale la proposta avanzata dalla maggioranza dei vescovi del Sinodo sull'Amazzonia, di poter ordinare uomini sposati per le comunità più remote di quella regione, spesso prive, anche per anni, dell'eucaristia, e minacciare il Papa di dovergli rivolgere la stessa accusa, qualora l'accogliesse, è un'operazione decisamente indegna. Con tutta la buona volontà, non si riesce a cancellare dalla mente il sospetto che si tratti esclusivamente della volontà di screditare la promozione della sinodalità, il programma riformatore di Francesco e tutto il suo ministero.

Quello del celibato è indubbiamente un valore importante per la vita della Chiesa, ma radicalizzarne il problema, come se fosse in questione la fedeltà della Chiesa alla sua tradizione e alla stessa dottrina cattolica, è un grave stravolgimento della verità. Il magistero della Chiesa ha fortemente esaltato il valore del celibato dei preti, ma non ha mai sostenuto che la promessa di celibato costituisca una componente essenziale del ministero ordinato, fondata sul senso stesso del sacramento, al punto che l'autorità della Chiesa non avrebbe il potere di non imporla, come di imporla, e di stabilirne le eventuali possibili eccezioni. Chi afferma che Francesco, se accettasse la proposta dei Padri sinodali, andrebbe contro la tradizione della Chiesa e inferirebbe un *vulnus* alla dottrina della fede, dovrebbe rendersi conto che sta rivolgendo una grave accusa ai suoi tre predecessori, i quali hanno già decretato la possibilità di praticare delle eccezioni alla regola del celibato obbligatorio, determinandone in dettaglio le condizioni e le procedure.

Paolo VI nell'enciclica *Sacerdotalis caelibatus* del 24 giugno 1967 affermava che «potrà essere consentito lo studio delle particolari condizioni di ministri sacri coniugati», per poter ammettere anche "alle funzioni sacerdotali" i pastori anglicani che desiderano essere accolti nella Chiesa cattolica. Giovanni Paolo II, il 18 ottobre 1990, promulgava il *Codice dei Canoni delle Chiese orientali*, con tutta una particolare disciplina, che regola l'ordinazione di uomini sposati e i doveri della loro Chiesa particolare nei confronti delle loro famiglie (Cann. 323-327; 373-390). Benedetto XVI, il 4 novembre 2009, promulgava la Costituzione Apostolica *Anglicanorum coetibus*, creando degli Ordinariati particolari, una sorta di diocesi personali, per i fedeli della Comunione anglicana che entrano nella Chiesa cattolica, disponendo le condizioni per l'esercizio del ministero dei loro pastori già sposati e prevedendo, per il futuro, che i loro Ordinari possano anche ottenere dal Papa, «in deroga al can. 277, § 1, di ammettere caso per caso all'Ordine sacro del presbiterato anche uomini coniugati». Chi ha contestato la correttezza dottrinale della proposta del Sinodo dell'Amazzonia dovrebbe, per coerenza, chiedere a Francesco, non tanto di respingerla, ma piuttosto di abrogare le disposizioni canoniche decretate dai suoi predecessori, perché illegittime. L'eventuale decisione del Papa di stabilire un'ulteriore possibilità di ordinare uomini sposati, per venire incontro a una situazione particolarmente grave di alcune comunità cristiane, non sarebbe altro, infatti, che l'estensione di quanto già i Papi precedenti avevano stabilito prima di lui, anch'essi per sovvenire in maniera adeguata a situazioni particolari.

Attualmente l'obbligo del celibato resta canonicamente definito dal *Codice della Chiesa occidentale* e dalle disposizioni canoniche di Paolo VI e Benedetto XVI che ne hanno disposto le possibili eccezioni. Nelle Chiese cattoliche, invece, di rito orientale, presenti per esempio in Ucraina, Bulgaria, Romania, ma poi anche nelle Americhe, dove la diaspora dei loro fedeli le ha moltiplicate, la disciplina del celibato è governata secondo l'ordinamento tradizionale, che Giovanni Paolo II ha confermato promulgando il *Codice dei Canoni delle Chiese orientali*. Vi si decreta che il celibato dei "chierici" (così vengono chiamati i vescovi, i preti e i diaconi: vedi il can. 325) «deve essere tenuto ovunque in grandissima stima», ma che, allo stesso tempo, «dev'essere tenuto in onore lo stato dei chierici uniti in matrimonio, sancito attraverso i secoli dalla prassi della Chiesa primitiva e delle Chiese orientali» (can. 373).

Quanti oggi sostengono che solo la condizione celibataria dei preti è coerente con il sacramento da loro ricevuto violano questa norma, che impone di rispettare e tenere «in onore lo stato dei chierici uniti in matrimonio». Senza dire quanto simili affermazioni siano offensive per tutti i preti sposati attualmente viventi e operanti nella Chiesa, ai quali il canone 375 del loro *Codice* dirige la bella e significativa esortazione: «I chierici coniugati offrano un luminoso esempio agli altri fedeli cristiani nel condurre la vita familiare e nell'educazione dei figli».